



Grosseto, data del protocollo

Spett. le Ditta SOGEDAI Srl
gestione.contratti@sogedai.it

1

Contratto per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di ristorazione, mediante Distributori Automatici, ubicato presso le tre sedi del dell'IIS Polo "L. Bianciardi": sedi di Piazza de' Maria, 31 - Via Brigade Partigiane, 1 - Via Pian d'Alma, 15

SIMOG 8875932ACA

TRA

Istituto di Istruzione Superiore "Polo Commerciale Artistico Grafico Musicale L. Bianciardi" con sede in Grosseto Piazza De Maria, 31, codice fiscale 80001180530 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico Sig.ra Daniela Giovannini nata ad Arborea (Or) il 03/07/1955, codice fiscale GVNDNL55L43A357W

E

SOGEDAI SRL con sede legale in Cinisello Balsamo (MI), alla via Via Fratelli Gracchi, 40/42 C.A.P. 20092 partita IVA 00060700689 nella persona del Dott. Luca Zecchetti, nato a Reggio Emilia (RE) il 14/03/1967, nella sua qualità di Rappresentante legale

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Premesso che

- a) a mezzo di Determina a Contrarre prot. n. 11778/D.8 del 19.08.2021, l'Istituzione Scolastica ha avviato una procedura aperta volta all'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, dei «**Servizi di ristorazione, mediante distributori automatici, ubicati presso le tre sedi del dell'IIS Polo "L. Bianciardi": sedi di Piazza de' Maria, 31 - Via Brigade Partigiane, 1 - Via Pian d'Alma, 15** secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione.
- b) il bando di gara è stato pubblicato con le forme e le modalità previste dalla normativa e gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto Polo "L. Bianciardi".
- c) a mezzo di Determina n. 14992/D.8 del 06/10/2021 l'Istituzione Scolastica ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione della Concessione in favore del Concessionario, quale soggetto che ha espresso l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, previa verifica della regolarità contributiva.



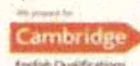
Consorzio Istituti Professionali
Associati Italiani



Test Center AHKU0001



CISCO Academy



Cambridge Preparation Centre

[Handwritten signature]

C.F. 80001180530



- d) il Concessionario ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento.
- e) l'Istituzione Scolastica ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCPass, alle verifiche sul possesso da parte del Concessionario dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo.
- f) è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto di Concessione, di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
- g) le Parti, con il presente contratto intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

2

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
 - Allegato "A":** Capitolato Tecnico;
 - Allegato "B":** Disciplinare di Gara e relativi allegati;
 - Allegato "C":** Offerta Tecnica del Concessionario;
 - Allegato "D":** Offerta Economica del Concessionario e Piano Economico Finanziario;
 - Allegato "E":** Documento di valutazione dei rischi da interferenza;
 - Allegato "F":** Matrice dei Rischi.
2. Le disposizioni del Capitolato prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

Art. 2 (Oggetto e durata del Contratto)

1. Oggetto della presente Concessione è l'affidamento del **"Servizio di ristorazione, mediante Distributori Automatici, ubicati presso le tre sedi del dell'IIS Polo "L. Bianciardi": sedi di Piazza de' Maria, 31 - Via Brigate Partigiane, 1 - Via Pian d'Alma, 15"** con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del Servizio.
2. Il contratto del **"Servizio di ristorazione, mediante Distributori Automatici, ubicati presso le tre sedi del dell'IIS Polo "L. Bianciardi": sedi di Piazza de' Maria, 31 - Via Brigate Partigiane, 1 - Via Pian d'Alma, 15"** ha validità per un periodo di anni 3 (trentasei mesi) dal 30/11/2021 al 30/11/2024.
3. **Servizio principale:** la distribuzione di bevande calde, fredde e alimenti mediante apposite apparecchiature automatiche, collocate presso le tre sedi dell'istituto dovranno riportare in modo chiaro e visibile al pubblico il prezzo inerente i singoli prodotti. Le apparecchiature già presenti dovranno essere sostituite con apparecchiature più recenti e perfettamente funzionanti e rispondenti ai requisiti richiesti nel capitolato.



Consorzio Istituti Professionali
Associati Italiani



Test Center AHKU0001



Cisco Academy



Cambridge Preparation Centre

C.F. 80001180530



4. Nello specifico:

- A. Per la sede di Piazza De Maria n. 11 distributori nuovi e di recente costruzione che dovranno prevedere l'utilizzo di chiavetta e forniti di rendiresto così disposti:
- a) n. 2 distributori di alimenti e bevande fredde e n. 1 distributore di bevande calde al primo piano
 - b) n. 2 distributori di alimenti e n. 1 distributore di bevande calde al secondo piano;
 - c) n. 1 distributori di alimenti e bevande fredde, n. 1 distributore di bevande fredde e n. 1 distributore di bevande calde nel seminterrato;
 - d) n. 1 distributore di bevande fredde in aula danza;
 - e) n. 1 distributore di bevande calde al piano terra.
- B. Per la sede di Via Brigate Partigiane n. 3 distributori nuovi e di recente costruzione che dovranno prevedere l'utilizzo di chiavetta e forniti di rendiresto così disposti:
- a) n. 1 distributore di bevande calde;
 - b) n. 1 distributori di alimenti;
 - c) n. 1 distributore di bevande fredde.
- C. Per la sede di Via Pian D'Alma n. 6 distributori nuovi e di recente costruzione che dovranno prevedere l'utilizzo di chiavetta e forniti di rendiresto così disposti:
- a) n. 1 distributore di bevande calde in aula docenti;
 - b) n. 3 distributori di alimenti e bevande fredde nel corridoio del piano terra;
 - c) n. 2 distributore di bevande calde nel corridoio del piano terra.

5. In particolare il Servizio di Distribuzione automatica attiene allo svolgimento delle seguenti attività:

- **Servizi Accessori:** i servizi connessi all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, quali:
 - consegna, installazione, messa in esercizio, disinstallazione e ritiro dei Distributori Automatici presso le sedi dell'istituto, compresi gli interventi necessari a garantire gli allacci alla rete idrica ed elettrica;
 - la pulizia interna ed esterna dei Distributori utilizzati per l'espletamento del Servizio proposto;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria di apposite apparecchiature automatiche, degli Impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività.

6. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali del Servizio sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di Gara e nei relativi allegati.
7. Il Servizio oggetto di affidamento avrà una durata di 36 mesi, naturali e consecutivi, decorrenti, come stabilito dall'art. 3 del Capitolato tecnico.
8. Per l'espletamento del Servizio e contestualmente al suo affidamento, l'Istituzione Scolastica concede all'Aggiudicatario l'uso dei locali indicati nel Disciplinare di Gara, dietro il pagamento di un Canone annuale come dettagliatamente indicati negli artt. 5 e ss. del Capitolato tecnico.
9. La Concessione in uso dei locali funzionali all'espletamento del Servizio in oggetto, è strettamente collegata alla durata e alle condizioni del Servizio.
10. Al termine della concessione sarà onere del Concessionario provvedere alla riconsegna degli spazi, secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara.

11.



Consorzio Istituti Professionali
Associati Italiani



Test Center AHKU0001



CUSCO Academy



Cambridge Preparation Centre

C.F. 80801180530



Art. 3 (Modalità generali di esecuzione del Servizio)

1. Il Servizio verrà svolto presso la sede centrale di Piazza De Maria, 31, presso la sede distaccata di Via Pian D'Alma, 15 e presso la sede distaccata di Via Brigate Partigiane, 1.
2. Il Concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo buona fede, diligenza e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato e nelle migliori prassi commerciali.
3. In caso di mancata erogazione dei prodotti, il concessionario si impegna ad effettuare il rimborso dovuto. L'Amministrazione concedente provvederà a tenere un registro in ogni sede in cui verranno annotate le mancate erogazioni.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. Il Concessionario sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
6. Il Concessionario si obbliga, altresì, a finanziare economicamente la Concessione e a gestire il Servizio secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dal proprio Piano Economico Finanziario di copertura dell'investimento e della connessa gestione del servizio presentato in sede di offerta.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso compresi nella natura giuridica del Contratto di Concessione e remunerati con il corrispettivo delle prestazioni a carico dell'utente finale.
8. Il presente Contratto dovrà essere eseguito presso gli spazi adibiti al Servizio di Distribuzione Automatica nella disponibilità della Scuola e concessi in uso al Concessionario dall'Istituzione Scolastica, contestualmente all'affidamento del Servizio, dietro pagamento di un apposito canone, nella misura definita nell'art. 6 del Capitolato Tecnico.
9. Il personale del Concessionario accederà alle strutture dell'Amministrazione concedente nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura della Amministrazione stessa. Sarà onere del Concessionario rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni in ottemperanza agli obblighi di verifica del Green Pass così come stabilito dalla normativa vigente.
10. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione del Servizio, da svolgersi presso la sede della medesima Amministrazione Concedente, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Contratto, nel Disciplinare di Gara o nel Capitolato, dovranno comunque essere concordati con la Amministrazione Concedente.

4



Consorzio Istituti Professionali
Associati Italiani



Test Center AHKU0001



Cisco Academy



Cambridge Preparation Centre

C.F. 80001180530



11. Il Concessionario dichiara di essere consapevole che, nel corso del periodo di durata del Contratto, gli uffici e le strutture della medesima Amministrazione Concedente continueranno ad essere utilizzati dal personale della Amministrazione Concedente e/o da terzi autorizzati. Il Concessionario dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Amministrazione Concedente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
12. Per tutta la vigenza contrattuale il Concessionario si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituzione Scolastica un numero di telefono ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
13. Il Concessionario si impegna espressamente a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di il Servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.
 - b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
14. Sarà facoltà dell'Istituzione Scolastica procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, il Concessionario acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

Art. 4 (Obblighi del Concessionario)

1. Il Concessionario dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto, nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.
2. Il Concessionario dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato.
3. Il Concessionario garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio.
4. Il Concessionario si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 5 (Equilibrio economico finanziario e Revisione del PEF)

1. Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario presentato in sede di Offerta e allegato al presente Contratto.
2. Ai sensi dell'art. 165, comma 6, e dell'art. 182, comma 3, del Codice, qualora si verificassero fatti, non imputabili all'Affidatario, che incidono sull'equilibrio del Piano Economico e Finanziario, il Concessionario potrà richiedere la revisione del PEF, che dovrà avvenire nei modi previsti dalla normativa e dalle Linee Guida ANAC n. 9.



Consorzio Istituti Professionali
Associati Italiani



Test Center AHKU0001



Cisco Academy



Cambridge Preparation Centre

C. F. 80001180530



3. Gli eventi che possono dare luogo alla revisione del PEF (a seguire, anche sono riportati nel seguente elenco tassativo:
 - a. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'Amministrazione o l'Operatore economico;
 - b. atti vandalici;
 - c. fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
 - d. epidemie e contagi;
 - e. indisponibilità di alimentazione elettrica o acqua per cause non imputabili all'Operatore economico;
 - f. adozione di provvedimenti da parte dell'autorità competente che sospendano l'esecuzione del Servizio, per un periodo superiore a 150 giorni per causa non imputabile al Concessionario;
 - g. sopravvenienze di provvedimenti normativi o amministrativi che incidano in maniera rilevante sull'esecuzione del Servizio.
4. Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'Evento Destabilizzante, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato lo squilibrio economico-finanziario. L'Amministrazione valuterà se, sul piano economico-finanziario, sussistano o meno i presupposti per procedere alla revisione del PEF. Nel caso in cui vi siano i suddetti presupposti, l'Istituto darà comunicazione al Concessionario, il quale dovrà predisporre un nuovo Piano Economico Finanziario e relazione illustrativa (a seguire, anche «PEF Aggiornato») che illustri il valore dei parametri finanziari prima e dopo l'impatto dell'Evento Destabilizzante.
5. Il Concessionario trasmetterà tempestivamente all'Amministrazione Concedente il PEF Aggiornato ed ogni ulteriore documentazione necessaria.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla trasmissione del PEF Aggiornato, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie dell'affidamento e all'esame delle disposizioni del presente Contratto, e ne concorderanno la revisione che porterà alla predisposizione di un nuovo piano economico finanziario (a seguire, anche «PEF di Riequilibrio») e che potrà prevedere in via alternativa o congiunta:
 - a. la proroga della Concessione;
 - b. forme di contribuzione pubblica previste nella normativa;e comunque in modo tale da ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario.
7. Le modalità di riequilibrio rientrano nella piena disponibilità del Concedente.
8. A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario ai sensi del precedente paragrafo del presente articolo, il PEF sarà sostituito dal PEF di Riequilibrio. In ogni caso, la revisione del PEF dovrà consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'Operatore e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario relative al Contratto.
9. Le parti dovranno cooperare con lealtà e buona fede per individuare le modalità di adeguamento del PEF al nuovo equilibrio riportando il Contratto alle condizioni di equilibrio individuate nel PEF vigente tra le parti.
- 10.





Art. 6 (Canone di concessione e pagamento utenze)

1. L'Affidatario dovrà corrispondere per la Concessione degli spazi in uso per lo svolgimento del Servizio il relativo canone, con le modalità ed i tempi stabiliti all'art. 6 del Capitolato Tecnico.
2. Il Concessionario dovrà corrispondere all'IIS Polo "L. Bianciardi" un Canone stimato su base annua pari ad € 6.000,00 più la rivalutazione del 56% presentata nell'offerta economica, per un valore di € 9.360,00 (novemilatrecentosessanta/00)
3. Il Canone concessorio dovrà essere corrisposto in tre rate annuali, il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2022.
4. Il Concessionario si obbliga a pagare per intero il canone stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti della Stazione Appaltante. Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo. In caso di ritardato pagamento superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente l'affidamento, con conseguente diritto al risarcimento del danno, oltre a farsi corrispondere su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, oltre agli interessi legali in vigore alla data di scadenza del pagamento. Il canone sarà soggetto al regime fiscale vigente all'atto dell'aggiudicazione.
5. Il Canone è comprensivo dei costi relativi alle custodia dei locali in uso (servizi di pulizia e vigilanza).

7

Art. 7 (Remunerazione del Servizio)

1. La Concessione si remunera mediante i ricavi di gestione del Concessionario provenienti dalla vendita dei prodotti offerti nell'ambito del Servizio di Distribuzione Automatica da parte dell'utenza, nella misura indicata dall'OEA nella propria Offerta Economica, in un apposito listino contenente i prezzi per ciascun prodotto.
2. Si precisa che il Concessionario, dopo l'aggiudicazione concorda con la Stazione Appaltante un Catalogo dei Prodotti, contenente l'elenco dettagliato dei prodotti che si impegna a praticare all'utenza, con l'indicazione delle relative denominazioni commerciali.
3. Il Concessionario sarà tenuto ad esporre al pubblico in corrispondenza di ciascun prodotto e in modo ben visibile all'utenza, il prezzo dell'alimento o bevanda offerto nello svolgimento del Servizio, corrispondente a quello indicato nel Catalogo vistato dalla Commissione di controllo e valutazione.
4. E' ammessa la revisione annuale dei prezzi dei prodotti secondo le modalità indicate nell'art. 9 del Capitolato Tecnico.
5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Concessionario potrà sospendere, neanche parzialmente, la prestazione delle attività previste nel Contratto. Qualora il Concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto ex art. 1456 c.c., mediante semplice dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione, da comunicarsi tramite Pec.



Consorzio Istituti Professionali
Associati Italiani



Test Center AHKU0001



Cisco Academy



Cambridge Preparation Centre

C.F. 80001180530



6. Fermo restando quanto previsto dal presente Contratto, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
7. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituzione Scolastica per effetto dell'esecuzione del Contratto.
8. L'Amministrazione Concedente, verifica la corretta esecuzione della Concessione, la corretta fornitura dei servizi effettivamente erogati. L'Amministrazione Concedente, ove necessario, richiede al Concessionario chiarimenti, specificazioni o integrazioni.

Art. 8 (Responsabilità del Concessionario e garanzie)

1. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
2. Il Concessionario sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati alla Amministrazione Concedente o a terzi nel corso o comunque in occasione dell'esecuzione del Servizio e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Concedente da eventuali pretese di terzi, utenti e Pubbliche Amministrazioni. La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.
3. Sono a carico del Concessionario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione della Concessione.
4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Concessionario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 9 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)

1. Il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 175 del Codice.

Art. 10 (Obblighi di reportistica da parte del Concessionario)

1. Il Concessionario è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del Servizio, così come richiesto all'art. 13 del Capitolato Tecnico ("Altri oneri in capo al Concessionario"), raccordandosi con il RUP.
2. Il Concessionario, inoltre, è responsabile del regolare svolgimento del Servizio.



Consorzio Istituti Professionali
Associati Italiani



Test Center AHKU0001



CISCO Academy



Cambridge Preparation Centre

C. F. 80001180530



Art. 11 (Penali)

1. Fatta salva la responsabilità del Concessionario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all'Istituzione Scolastica le penali di cui all'art. 31 del Capitolato Tecnico.
2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili al Concessionario.
3. L'Istituzione Scolastica avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 21, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
4. Il Concessionario prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo e dal Capitolato Tecnico non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Amministrazione Concedente verso il Concessionario, alla quale il Concessionario potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 12 (Recesso)

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione Concedente potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento. Il Concessionario non potrà pretendere dall'Istituto alcun indennizzo per le spese sostenute per i servizi espletati.
2. L'Istituto potrà, pertanto, recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione al Concessionario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna degli spazi nello stato in cui si trovava prima della stipula del contratto.

Art. 13 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)

1. Il Concessionario riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.





3. Il Concessionario garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. Il Concessionario assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto – pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
5. Il Concessionario prende atto che l'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

Art. 14 (Cessazione, Revoca della Concessione e Risoluzione per inadempimento e subentro)

1. Si applica quanto previsto all'art. 176 del Codice.

Art. 15 (Clausole risolutive espresse)

1. L'Istituto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi indicati dall'art. 32 del Capitolo Tecnico.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà al Concessionario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. La risoluzione del contratto farà sorgere in favore dell'Istituto la facoltà di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
4. Il presente Contratto sarà risolto nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, nei casi previsti dall'art. 1 del D.L. n. 95 del 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012.

Art. 16 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il Concessionario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.



Consorzio Istituti Professionali
Associati Italiani



Test Center AHKU0001



CISCO Academy



Cambridge Preparation Centre

C. F. 8000110530



2. Inoltre, il Concessionario si obbliga:

- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente Concessione, verso l'Istituzione Scolastica il conto corrente c/c bancario intestato Istituto Istruzione Superiore Polo Bianciardi presso Banca Intesa San Paolo - IBAN IT92 C030 6914 3991 0000 0046 008;
- b) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente Concessione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura.

11

Art. 17 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Quali soggetti responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati la Dirigente Barbara Rosini in forza a questo l'Istituzione Scolastica in qualità di RUP, e il Dott. Luca Zecchetti in qualità di Referente Unico per il Concessionario.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata a mezzo PEC al seguente indirizzo:

per il Concessionario

SOGEDAI S.r.l.

Alla c.a. Dott. Luca Zecchetti

PEC ufficio.commerciale@pec.sogedai.it

per l'Istituzione Scolastica

IIS Polo "L. Bianciardi"

Alla c.a. della Dirigente Barbara Rosini

PEC gris01200q@pec.istruzione.it

3. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 18 (Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Grosseto, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 19 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione del Servizio, si precisa che:



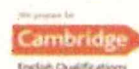
Consorzio Istituti Professionali
Associati Italiani



Test Center AHKU0001



Cisco Academy



Cambridge Preparation Centre

C.F. 8000180530



- a) il titolare del trattamento è la Dirigente Barbara Rosini;
- b) Responsabile della Protezione dei dati è la Sig.ra Mariella Renieri email: renieri.mariella@gmail.com;
- c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale.
- d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento.
- e) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa.
- f) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso.
- g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge.
- h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti: di cui agli articoli 15 e ss. del predetto Regolamento UE 679/2016:
- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
- i) i dati conferiti saranno conservati per il periodo di tempo necessario all'esecuzione del Contratto e a garantire il rispetto della normativa in materia di conservazione degli atti relativi alle procedure di acquisto.
2. Il Concessionario è consapevole che l'esecuzione del Contratto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituzione Scolastica o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. Il Concessionario si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.





3. Il Concessionario si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 come modificata dal D.Lgs. 101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, del Regolamento UE 679/2016 e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituzione Scolastica, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. Il Concessionario rivestirà la qualifica di Responsabile del Trattamento e dovrà garantire l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e l'ottemperanza a tutte le previsioni del GDPR.

13

Art. 20 (Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato, alle disposizioni normative in tema contratti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Grosseto, 27/11/2021

Il Concessionario

SOGEDAI S.r.l.
Via F.lli Gracchi, 40/42
20092 Cinisello Balsamo - MI
P.IVA 00060700689

l'Istituzione Scolastica



BARBARA ROSINI
27.11.2021
10:00:11
GMT+00:00



Consorzio Istituti Professionali
Associati Italiani



Test Center AHKU0001



Cisco Academy



Cambridge Preparation Centre

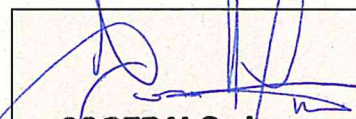
C. F. 80001180530



Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il Concessionario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto), Art. 4 (Modalità generali di esecuzione del Servizio); Art. 5 (Governance dell'esecuzione contrattuale), Art. 6 (Obblighi del Concessionario), Art. 7 (Equilibrio economico finanziario e Revisione del PEF), Art. 8 (Canone di concessione e pagamento utenze), Art. 9 (Remunerazione del servizio), Art. 10 (Responsabilità del Concessionario e garanzie), Art. 11 (Avvio dell'esecuzione del Contratto), Art. 12 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto), Art. 13 (Certificato di ultimazione delle prestazioni), Art. 14 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 15 (Obblighi di reportistica da parte del Concessionario), Art. 16 (Penali), Art. 17 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto), Art. 18 (Recesso), Art. 19 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti), Art. 20 (Cessazione, Revoca della Concessione e Risoluzione per inadempimento e subentro), Art. 21 (Clausole risolutive espresse), Art. 22 (Procedure di affidamento in caso di fallimento del Concessionario o risoluzione del Contratto), Art. 23 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 24 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati alla presente Concessione e in quelli della Filiera); Art. 25 (Lavoro e sicurezza), Art. 26 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 27 (Spese), Art. 28 (Foro competente), Art. 29 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 30 (Varie).

Grosseto, 27/11/2021

IL CONCESSIONARIO



SOGEDAI S.r.l.
Via F.lli Gracchi, 40/42
20092 Cinisello Balsamo - MI
P.IVA 00060700689



Consorzio Istituti Professionali
Associati Italiani



Test Center AHKU0001



CISCO Academy



Cambridge Preparation Centre

C.F. 80001180530